



**PROVINCIA DI PERUGIA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DEL DIFENSORE CIVICO**

*Approvato con deliberazione consiliare n.79 del 27/10/2011*

## **Capo I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art 1** ***Finalità del regolamento***

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'elezione, le funzioni e le prerogative del Difensore Civico in attuazione di quanto disposto dall'art.11 del d.lgs. 18 agosto 2000,n.267 e dallo Statuto della Provincia di Perugia.

2. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, anche ai fini dell'estensione delle relative funzioni in favore dei comuni del territorio della Provincia di Perugia con essa convenzionati, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

3. Il Difensore Civico è altrimenti denominato " Difensore Civico Territoriale".

### **Art. 2** ***Informazione dei cittadini***

1. Il Presidente della Provincia provvede a dare notizia ai cittadini con le usuali modalità della attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi, nonché dei comuni convenzionati. A tale scopo può essere usato ogni mezzo idoneo.

### **Art. 3** ***Diffusione del regolamento***

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai consiglieri provinciali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi provinciali, alle istituzioni, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia ed ai consorzi ai quali la Provincia partecipa. I responsabili degli uffici e servizi provinciali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento è inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

## **Capo II** **ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO**

### **Art 4** ***Istituzione – Finalità***

1. Lo Statuto provinciale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo art 13, le garanzie previste dall'art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **Art 5** ***Elezione***

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nelle prime due votazioni, da tenersi in unica seduta, non venga raggiunta la suddetta maggioranza qualificata, a decorrere dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. L'elezione deve comunque avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale. A tal fine, almeno trenta giorni prima dell'elezione del nuovo Consiglio provinciale, la Provincia pubblica un avviso contenente l'indicazione dei requisiti fissati dallo Statuto e dal presente regolamento, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il termine entro il quale possono essere presentate le candidature. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente per tutta la durata del periodo di presentazione delle domande. In occasione della prima elezione del Difensore Civico, questa può avvenire anche oltre il termine di cui al primo capoverso e il termine per la pubblicazione dell'avviso deve intendersi riferito alla data fissata per l'elezione.

4. La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta dal candidato ed è corredata:

- a) dal curriculum in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art.6;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art 28 dello Statuto ed al successivo art. 7. Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

5. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Presidente comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto provinciale ed il presente regolamento.

6. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma precedente. La Giunta provinciale provvede alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

### **Art 6** ***Requisiti***

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini italiani, che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa.

2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali;
- b) non aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che incidano sulla moralità professionale;

c) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate, nella dichiarazione del candidato, con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere:

a) laureati in giurisprudenza, economia e commercio e titoli equipollenti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) docenti universitari in materie giuridiche ed amministrative;

c) docenti ordinari abilitati in materie giuridiche ed amministrative in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno cinque anni;

d) magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali non più in servizio;

e) funzionari dei ruoli amministrativi statali, regionali, degli enti locali e delle U.S.L. che, all'atto della cessazione dal servizio, ricoprivano, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente presso il quale hanno prestato la loro attività.

## **Art. 7**

### ***Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza***

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere provinciale, previste dalla normativa vigente;

b) coloro che:

- ricoprono la carica di membro del Parlamento, di consigliere della Regione Umbria, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale degli Enti della Regione Umbria;

- hanno partecipato, negli ultimi cinque anni, in qualità di candidato, a consultazioni elettorali amministrative nella Regione;

- ricoprono incarichi di dirigente di partito.

2. L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la qualità di dipendente della Provincia o dei comuni convenzionati, a tempo pieno o part-time, di ruolo o incaricato, nonché con lo svolgimento di qualsiasi attività, intellettuale, commerciale ed imprenditoriale, svolta a favore della Provincia o dei comuni convenzionati, e dei loro enti, aziende, istituzioni, delle Società a partecipazione provinciale o comunale se si tratta di comuni convenzionati e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi. E' altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di revisore dei conti della Provincia o dei comuni convenzionati, con le qualifiche di titolare, amministratore, sindaco revisore e dirigente di società, enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con gli enti di cui sopra o che siano concessionarie di servizi pubblici o che siano a partecipazione provinciale o comunale se si tratta dei comuni convenzionati.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio provinciale deve procedere alla nomina.

4. Qualora, successivamente alla nomina, il Consiglio provinciale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico. Si applica il disposto di cui all'art.9, comma 2.

5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del Difensore Civico possono essere poste al Consiglio dal Presidente della Provincia dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da ciascun consigliere e dagli organi di partecipazione popolare

previsti dallo Statuto.

## **Art 8** **Durata in carica**

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.

2. Il Difensore Civico continua ad esercitare le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.

3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio provinciale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico e comunque nel termine massimo di giorni trenta. L'Ufficio rimane vacante fino all'entrata in carica del neo eletto da scegliere fra gli aspiranti che hanno presentato regolare domanda entro il termine fissato dall'ultimo avviso pubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del vigente Regolamento.

## **Art 9** **Cessazione dalla carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto, il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui all'art.6, comma 2;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio provinciale abbia preso atto.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art.6, comma 2, o si verifichino le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art 7, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni, debitamente documentate, entro venti giorni oppure a rimuoverne le cause. Trascorso tale termine, il Consiglio provinciale decide in base agli atti in suo possesso, e a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e, qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalle norme predette, dichiara la decadenza dall'incarico con delibera adottata a voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio provinciale può disporre la revoca del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio provinciale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei voti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa, il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Presidente, dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio provinciale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con delibera adottata a voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio provinciale dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Presidente entro dieci giorni da

quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

## **Art 10** **Competenze economiche**

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione da indicare nel pubblico avviso e determinata dalla Giunta Provinciale sentita la Commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti, in misura comunque non superiore all'indennità massima prevista per gli assessori provinciali. Essa è composta da una quota fissa pari alla metà della indennità massima prevista per gli assessori provinciali e da una eventuale ulteriore quota stabilita e successivamente aggiornata con delibera di Giunta, tenuto conto del numero e della popolazione dei comuni convenzionati e, qualora ritenuto opportuno, anche del carico di lavoro del Difensore Civico.

2. Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per viaggi compiuti fuori del territorio provinciale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico, debitamente documentate entro i limiti previsti dalla normativa per le analoghe spese sostenute dagli amministratori. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio della Provincia per l'esercizio delle sue funzioni, nella misura e con le modalità stabilite per i componenti del Consiglio provinciale.

## **Capo III** **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 11** **Funzioni**

1. Il Difensore Civico svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e dei comuni convenzionati; ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente regolamento, per la tutela dei cittadini e degli stranieri residenti che lamentano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni summenzionate al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra queste e i cittadini.

2. Il Difensore Civico svolge le funzioni in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui all'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità indicate dalla stessa legge.

3. Il Difensore Civico interviene nei confronti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia o dai comuni convenzionati, degli enti sottoposti alla vigilanza di questi e dei concessionari di pubblici servizi degli stessi.

4. Il Difensore Civico, per motivi sopravvenuti, può chiedere il riesame di provvedimenti della Provincia e dei comuni convenzionati.

5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni a favore dei comuni del territorio provinciale che ne facciano richiesta e che, a tal fine, abbiano stipulato una convenzione con la Provincia su schema approvato dal Consiglio Provinciale contenente le varie clausole disciplinanti i rapporti fra gli enti contraenti, compresi quelli finanziari. Il Consiglio Provinciale determina la misura del contributo a carico dei comuni, che può essere diversificato per fasce di popolazione residente.

6. Per ottimizzare il servizio e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, il Consiglio Provinciale individua, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, i "Comuni ospitanti", cioè quei comuni che mettono a disposizione del Difensore Civico Territoriale la propria sede per il ricevimento sia dei cittadini del proprio territorio che di altri comuni denominati "Comuni ospitati".

7. Il Difensore Civico Territoriale esercita anche il ruolo di garante dei diritti fondamentali delle

persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il compito primario relativo a tale funzione è quello di promuovere, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso il raccordo con le realtà "no profit" operanti nel settore, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi degli enti locali da parte delle persone limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio della provincia di Perugia, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro e la formazione, tenendo conto della loro condizione di restrizione. L'attivazione delle funzioni di cui al presente comma è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione fra la Provincia e l'Amministrazione penitenziaria, anche coinvolgendo comuni interessati.

8. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte in piena libertà ed autonomia e non sono sottoposte ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi della Provincia o dei comuni convenzionati.

9. Gli interventi del Difensore Civico hanno luogo sia su istanza di singoli od associati che di enti privati ed organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento.

## **Art. 12**

### ***Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni***

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio provinciale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al successivo art. 13, le segnala direttamente al legale rappresentante dell'Amministrazione di che trattasi e ove esista, al Difensore Civico presso la stessa.

## **Art. 13**

### ***Ambito d'intervento***

1. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta dell'utente.

2. I cittadini che abbiano in corso un procedimento presso gli uffici della Provincia o dell'Amministrazione comunale convenzionata con la stessa, per poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento all'ufficio competente; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta oppure in caso di ricevimento di una risposta ritenuta insoddisfacente, essi possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta dei seguenti soggetti: residenti in comuni che non abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia, ad eccezione delle questioni riguardanti procedimenti presso gli uffici della Provincia o presso gli uffici di comuni convenzionati; pubbliche amministrazioni statali o locali; consiglieri provinciali o comunali, salvo che per questioni attinenti l'accesso agli atti di cui all'art.43 del d.lgs, n. 267 del 2000.

4. La richiesta di intervento al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

5. Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata.

6. Sono escluse dall'ambito di intervento del Difensore Civico tutte le richieste non concernenti atti della Provincia o dei comuni convenzionati.

## **Art. 14**

### ***Attivazione e conclusione degli interventi***

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dai soggetti di cui al precedente articolo senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento alla pratica o al procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

## **Art. 15**

### ***Diritto di accesso***

1. Il Difensore Civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative della Provincia e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto: quando la richiesta è verbale, il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire, nel più breve tempo, la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3. n.16. D.P.R. 26 ottobre 1972. n.642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R 30 dicembre 1982. n 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

## **Art. 16**

### ***Esercizio delle funzioni***

1. Il Difensore Civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.13, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza della Provincia, dei comuni convenzionati o di uno degli enti ed amministrazioni indicati nell'art 11, comma 3, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dall'art 11, comma 1, richiede le notizie e le informazioni al responsabile del procedimento amministrativo, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore Civico informa il Direttore



Generale, il Segretario Generale, il dirigente competente o in mancanza il funzionario di grado più elevato ed il responsabile del procedimento amministrativo, che procederà all'esame della pratica o del procedimento stesso.

3. Effettuate le verifiche, il Difensore Civico comunica, per iscritto, al responsabile del procedimento, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua nel contempo immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Presidente o al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale, al dirigente competente o in mancanza al funzionario di grado più elevato ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore Civico.

5. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dalla Provincia, le funzioni di cui ai precedenti commi competono al dirigente od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

6. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.

#### **Art. 17**

#### **Inadempienze – Provvedimenti**

1. Il Difensore Civico può segnalare al Presidente o al Sindaco del comune convenzionato, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente della Provincia o del comune convenzionato o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, comma 3, che ostacoli, ritardi od impedisca, senza un giustificato motivo, lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Delle decisioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o dei motivi per i quali non è stato dato corso al procedimento disciplinare viene data comunicazione al Difensore Civico entro trenta giorni dal relativo provvedimento.

#### **Capo IV**

#### **RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA PROVINCIA**

#### **Art. 18**

#### ***Relazioni con il Consiglio provinciale***

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico all'Ufficio di Presidenza ed entro il termine previsto dallo Statuto viene discussa in Consiglio. Copia della relazione è trasmessa altresì dal Presidente del Consiglio al Presidente della Provincia, agli assessori ed ai consiglieri provinciali, al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai Revisori dei conti.

3. Alla riunione del Consiglio provinciale, nella quale viene discussa la relazione, partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio provinciale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime nuovi indirizzi, dei

quali la Giunta provinciale deve tener conto.

5. In casi di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico invia apposite relazioni in merito sia al Presidente della Giunta che al Presidente del Consiglio provinciale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni. Il Presidente del Consiglio provvederà ad iscrivere alla prima seduta consiliare utile.

6. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio provinciale, viene trasmessa ai sindaci dei comuni convenzionati e diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

#### **Art 19**

#### ***Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta provinciale***

1. Il Difensore Civico può richiedere di partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari e della Giunta provinciale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le commissioni consiliari e la Giunta Provinciale possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

#### **Capo V**

#### **DOTAZIONI ORGANIZZATIVE**

#### **Art. 20**

#### ***Sede ed attrezzature***

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo provinciale od in altro edificio, sito nel capoluogo della Provincia, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate

#### **Art 21**

#### ***Servizio di segreteria***

1. Al Difensore Civico è assegnata apposita ed autonoma struttura denominata "ufficio del Difensore Civico Territoriale" o altra struttura già esistente.

2. La Provincia mette a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico sufficiente ed idoneo personale.

3. Su richiesta del Difensore Civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dal Dirigente a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

4. I comuni convenzionati provvederanno affinché in ogni ufficio siano assicurate informazioni ai cittadini circa le modalità di accesso al Difensore Civico Territoriale.

#### **Art. 22**

#### ***Servizio di Segreteria – compiti***

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle relative funzioni

**Art.23**  
***Presenza in sede***

1. Il Difensore Civico garantisce la sua personale presenza ogni qual volta sia necessario per lo svolgimento della funzione.

2. Nel caso di esercizio delle funzioni a favore dei comuni convenzionati, il Difensore Civico garantisce la sua presenza presso i comuni ospitanti nel rispetto di apposito calendario, avvalendosi eventualmente di collaboratori del proprio ufficio.

**Capo VI**  
**COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

**Art 24**  
***Rapporti con altri uffici del Difensore Civico***

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione e con altri difensori civici attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore Civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione il Direttore Generale assume l'impegno di spesa occorrente.